leggasi: «**Clausola di esclusione della responsabilità**: L'elenco di cui al presente modello è un elenco non esaustivo delle leggi nazionali che potrebbero essere applicabili; [*nome dell'autorità competente*] non è responsabile di eventuali omissioni in tale elenco. La vigilanza sugli obblighi derivanti da tali leggi non è soggetta al controllo di [*nome dell'autorità competente*]. L'applicabilità di tali obblighi e di qualsiasi altro obbligo giuridico dovrebbe essere valutata prima della commercializzazione di [*OICVM/FIA/OICVM o FIA*] o dell'investimento negli stessi. In caso di dubbio, coloro che commercializzano OICVM o FIA o investono negli stessi dovrebbero ricorrere a una consulenza indipendente riguardante i requisiti applicabili alla loro situazione individuale.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 63 del 12 agosto 2021)

22CE0082

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295 del 18 agosto 2021)

Pagina 15, allegato, punto 5), lettera a), sezione A sostituita nel capitolo V dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 999/2001, paragrafo 1, lettere m) e n):

anziché: «m) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini destinati al pollame;

n) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame destinati ai suini;»,

leggasi: «m) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione G, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da suini destinati al pollame;

n) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione H, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da pollame destinati ai suini;».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 83 del 21 ottobre 2021)

22CE0083